Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2374 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

(GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione del 5 luglio 2017	L 306	2	22.11.2017

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2374 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi ([1]): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, anteriormente al 1º maggio 2017, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite anteriormente al 1º settembre 2017.

Articolo 3

***Esenzioni* de minimis**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX;

b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb;

([1]) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.

▼B

c) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb.

2. Anteriormente al 1º maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni anteriormente al 1º settembre 2017.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M1**

ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

1. **Pesca della sogliola (*Solea solea*)**

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	Tutte le catture di sogliola
	TBB	Tutte le sfogliare	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	

2. **Pesca della sogliola (*Solea solea*) e della passera di mare (*Pleuronectes platessa*)**

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisione CIEM IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di sogliola e di passera di mare

3. **Pesca del nasello (*Merluccius merluccius*)**

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di nasello
	LL, LLS	Tutti i palangari	Tutte	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi: 1. Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm 2. Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 ([1]) rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche	Tutte le catture di nasello

▼M1

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm	
	LL, LLS	Tutti i palangari	Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/– 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/– 0,4 cm	

([1]) Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016 e nel 2019 dal 2016 e 2017.

4. **Pesca della rana pescatrice (*Lophiidae*)**

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice

5. **Pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*)**

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e (solo all'interno delle unità funzionali)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo
Divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali)	OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo

6. **Pesca del pesce sciabola nero *(Aphanopus carbo)***

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIc, IX, X e zona Copace 34.1.2	LLS, DWS	Palangari fissi per acque profonde	—	Tutte le catture di pesce sciabola nero

7. **Pesca dell'occhialone *(Pagellus bogaraveo)***

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisione CIEM IX	LLS, DWS	Palangari fissi per acque profonde	Ami di lunghezza superiore a 3,95 cm e larghezza superiore a 1,65 cm	Tutte le catture diocchialone